

Giunta Regionale della Campania



Tavola Sinottica **ex art. 16 dello Statuto Fondazione Donnaregina**

Versione Originaria	Proposta di modifica
Art. 3 - Scopo -	Art. 3 - Scopo -
3.1. Scopo della Fondazione è la promozione, la diffusione, la fruizione e la preservazione delle opere contemporanee di arte visiva. 3.2. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: a) istituisce, promuove e gestisce musei, nonché centri d'arte e di cultura nel territorio della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (omissis) - .	3.1. Scopo della Fondazione è la promozione, la diffusione, la fruizione e la preservazione delle opere contemporanee di arte visiva. 3.2. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: a) promuove e partecipa alla costituzione di musei, sistemi museali aggregati, poli museali integrati, centri d'arte e cultura nel territorio della Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche; 3.2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), u), z) - (confermati)- .
	Art. 3 Bis – Fondatore. Fondatori Aggiunti o Sostenitori
	1. La Regione Campania è il Primo Fondatore Istituzionale della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione altri Enti pubblici o privati che sono convenzionalmente indicati in questo Statuto come Fondatori Aggiunti. 2. Potrà inoltre concorrere allo sviluppo della Fondazione qualunque altra persona fisica o giuridica che assumerà la denominazione di Sostenitore. Tali soggetti dovranno intervenire, per almeno tre annualità, con contributi economici destinati al sostegno della gestione della Fondazione. 3. Per assumere lo Status di Fondatore Aggiunto e/ o di Sostenitore gli Enti dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione con domanda che, a pena di inammissibilità, dovrà contenere: a) l'ammontare dell'apporto che si intende destinare al patrimonio, con la precisazione delle modalità della sua concretizzazione; b)

	<i>l'obbligazione ad effettuare l'apporto nei termini precisati nella domanda; c) l'obbligo di dichiarare con atto scritto di voler concorrere al patrimonio della Fondazione nella misura indicata. Qualora il CdA ritenga che gli apporti proposti siano determinanti nel definire risorse ed iniziative della Fondazione, esso potrà apportare modifiche alla composizione del medesimo CdA.</i> <i>4. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio del CdA, salvo con riferimento all'ingresso dei primi Fondatori Aggiunti, per i quali ogni determinazione è rimessa al Presidente della Giunta Regionale, che individuerà con il medesimo atto anche le necessarie modifiche alla composizione del CdA.</i> <i>5. Il contributo annuale dei Sostenitori non può essere inferiore a quanto di anno in anno stabilito dal Consiglio di Amministrazione e l'impegno al versamento dovrà essere formalizzato a mezzo di atto di impegno con firma autenticata.</i> <i>6. Il riconoscimento dello status di Sostenitore è effettuato dal CdA della Fondazione entro 90 giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta di acquisizione di tale Status e sia stata perfezionata, nelle forme di legge, l'elargizione e/o l'impegno a favore della Fondazione.</i> <i>7. Lo status di Fondatore Aggiunto si perde nel caso nel quale non si sia provveduto ad effettuare l'apporto promesso nei modi stabiliti dal CdA.</i> <i>8. Lo status di Sostenitore si perde alla scadenza del triennio e/o nel caso in cui non si sia provveduto al versamento delle somme promesse entro i termini e con le modalità definite dal CdA.</i> <i>9. I Fondatori Aggiunti ed i Sostenitori non possono in alcun modo ripetere i contributi versati, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.</i>
Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione -	Art. 4 - Patrimonio e Fondi per la Gestione -
4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dalla Fondatrice Regione Campania ed è rappresentata dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione. 4.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali, con le assegnazioni annuali della Regione Campania, con le elargizioni e le erogazioni da chiunque effettuate, non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma finalizzate al conseguimento dei programmi annuali. In tali erogazioni rientrano le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per le singole iniziative ed	4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico -patrimoniale della Fondazione nonché con l'apporto che intenderanno destinare eventuali Fondatori aggiunti o Sostenitori. 4.3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi ed alla realizzazione dei suoi programmi attraverso l' oculata gestione delle rendite dei beni patrimoniali e delle erogazioni non destinate all'incremento del patrimonio ma al conseguimento dei suoi piani di attività. Rientrano nelle erogazioni destinate alle attività

attività. 4.4. - 4.5. - (omissis) -	istituzionali le assegnazioni annuali della Regione Campania, le elargizioni ed erogazioni da chiunque effettuate e le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per le singole iniziative ed attività. 4.4. - 4.5 - <u>(confermati)</u> -
Art. 6 - Consiglio di Amministrazione -	Art. 6 - Consiglio di Amministrazione -
6.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri nominati così come previsto nel successivo comma 6.4. 6.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (anni) e possono essere confermati. 6.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinuncia, ad un compenso che sarà stabilito dal Consiglio stesso. 6.4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Regione Campania ed è composto: — da un componente della stessa Giunta che assume la carica di Presidente e che conserva tale carica per i cinque anni del mandato, anche se cessa dalla funzione di componente della Giunta Regionale; — da un esperto d'arte contemporanea di rinomanza internazionale e di conclamato prestigio designato dal Presidente della Regione; — da un giurista designato dallo stesso Presidente della Regione.—	6.1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre membri nominati dal Presidente della Regione Campania ed è così composto: - a) il Presidente della Fondazione, scelto tra soggetti di comprovata esperienza giuridica economica e manageriale; b) un esperto d'arte contemporanea di rinomanza internazionale e di conclamato prestigio; c) un rappresentante del mondo accademico esperto in comunicazione, valutazione e marketing strategico nel settore della promozione culturale. 6.2. In caso di ingresso di Fondatori Aggiunti, il CdA si compone di sette membri, dei quali, quattro, compreso il Presidente del CdA, nominati dal Presidente della Regione Campania, e tre membri nominati dai Fondatori Aggiunti, tra persone che abbiano le medesime qualificazioni indicate nel precedente comma. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. 6.3. I compensi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possono superare i limiti previsti dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia per i consiglieri di amministrazione delle società e degli enti partecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione e controllo della Regione Campania.
Art. 7 -Poteri del Consiglio di Amministrazione -	Art. 7 -Poteri del Consiglio di Amministrazione -
7.1., 7.2., 7.3. (omissis) 7.4. Il Consiglio: - elegge nel proprio seno il Vice Presidente; - ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria; - fissa i criteri per la ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione; - approva ogni semestre il programma di attività della Fondazione; - approva entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo; - delibera sulla riforma dello Statuto; - redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;	7.1., 7.2., 7.3. (omissis) 7.4. Il Consiglio: - elegge nel proprio seno il Vice Presidente; - ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria; - fissa i criteri per la ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione; - approva ogni semestre il programma di attività della Fondazione; - approva entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo; - delibera sulla riforma dello Statuto; - redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;

- nomina il Direttore Generale della Fondazione; - delibera in ordine all'assunzione, alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti interni, se esistenti; - nomina i componenti del Comitato scientifico; - delibera su quanto proposto dal Comitato Scientifico e su quanto richiesto dalla Fondatrice Regione Campania.	- delibera in ordine all'assunzione, alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti interni, se esistenti; - delibera su quanto proposto dal Comitato Scientifico e su quanto richiesto dal Fondatore Regione Campania.
Art. 11 - Comitato Scientifico -	Art. 11 - Comitato Consultivo per l'Arte e la Cultura -
11.1. Il Comitato Scientifico è composto di (tre) membri compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede; in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. 11.2. Gli altri due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra critici d'arte, storici dell'arte e direttori di musei di arte contemporanea. 11.3. I componenti del Comitato scientifico restano in carica tre anni. 11.4., 11.5, (omissis); 11.6. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinuncia, ad un compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.	11.1. Il Comitato Scientifico è composto di 5 membri. Tre sono nominati dal Presidente della Regione Campania fra critici d'arte, storici dell'arte, direttori di musei di arte contemporanea. Gli altri due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che individua un componente fra i Direttori di Musei dichiarati di interesse regionale ed un componente tra i titolari di gallerie private presenti nel territorio regionale. 11.2. I componenti del Comitato di nomina presidenziale restano in carica 4 anni. 11.3. Il Comitato Consultivo per l'Arte e la Cultura assolve la precipua funzione di coordinare le politiche di settore in un'ottica di partecipazione condivisa. 11.4., 11.5, (confermati). 11.6. I compensi attribuiti ai componenti del Comitato Consultivo per l'Arte e la Cultura, non possono superare i limiti previsti dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia per i componenti degli organismi consultivi delle società e degli enti partecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione e controllo della Regione Campania.
Art. 13 - Direttore Generale -	Art. 13 - Direttore Generale -
13.1. Il Direttore generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti esperti in materie di arte contemporanea e di management per aver svolto attività amministrativa presso privati o enti pubblici. 13.2. Al Direttore Generale compete: - la direzione del museo che fra capo alla Fondazione; se i musei sono più d'uno al Direttore Generale compete la Direzione del Polo Museale della Fondazione; - l'obbligo di predisporre i programmi semestrali della Fondazione, avendo cura di corredarli del parere del Comitato Scientifico, prima di inoltrarli al Consiglio di Amministrazione; - l'obbligo di predisporre la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi; - l'obbligo di istruire adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;	13.1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale a seguito di previo concorso internazionale preordinato ad individuare una rosa di soggetti esperti in materie di arte contemporanea e management. Il Direttore generale dura in carica 5 anni e può essere confermato per una sola volta. 13.2. Al Direttore Generale compete: - la direzione del museo che fra capo alla Fondazione; se i musei sono più d'uno al Direttore Generale compete la Direzione del Polo Museale della Fondazione; - l'obbligo di predisporre i programmi semestrali della Fondazione, avendo cura di corredarli del parere del Comitato Consultivo per l'Arte e la Cultura, prima di inoltrarli al Consiglio di Amministrazione; - l'obbligo di predisporre la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;

- la facoltà di proporre l'assunzione e l'avanzamento di unità personale (sia della Fondazione, sia dei Musei) di ogni ordine e grado per ogni funzione ed incombenza; - dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - è responsabile dell'effettuazione delle attività programmate; - dirige gli uffici ed il personale della Fondazione e dei Musei.	- l'obbligo di prevedere nell'ambito della funzione di programmazione, forme di collaborazione istituzionale con gli operatori di settore pubblici e privati attraverso la stipula di apposite convenzioni annuali. Il Direttore Generale, sentito il Comitato Consultivo, propone al Consiglio di Amministrazione la previsione di forme di partenariato stabile tra la Fondazione e collezionisti, galleristi ed espositori pubblici e privati ai quali aprire, tramite spazi dedicati, la struttura museale per l'esposizione interinale di opere d'arte contemporanea e mostre tematiche. - l'obbligo di istruire adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico; - la facoltà di proporre l'assunzione e l'avanzamento di unità personale (sia della Fondazione, sia dei Musei) di ogni ordine e grado per ogni funzione ed incombenza; - dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - è responsabile dell'effettuazione delle attività programmate; - dirige gli uffici ed il personale della Fondazione e dei Musei. 13.3. I compensi attribuiti al Direttore Generale, non possono superare i limiti previsti dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia per i direttori generali e/o presidenti delle società e/o degli enti partecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione e controllo della Regione Campania.
Art.16 - Modifiche allo Statuto della Fondazione -	Art.16 - Modifiche allo Statuto della Fondazione -
16.1. Le norme contenute in questo Statuto potranno essere modificate solo per iniziativa della Giunta regionale della Campania. 16.2. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione proposta. 16.3. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione straordinaria e quindi votate; 16.4. La proposta di modifica è approvata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.	16.1. Le norme contenute in questo Statuto potranno essere modificate solo per iniziativa della Giunta regionale della Campania. 16.2. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione proposta. 16.3. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione straordinaria e quindi votate; 16.4. La proposta di modifica si intende automaticamente approvata se il Consiglio di Amministrazione non si esprime entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della medesima rappresentando al Presidente della Giunta Regionale motivate ragioni ostative.